



Comune di Monfalcone

Provincia di Gorizia

piazza della Repubblica 8

I-34074 Monfalcone | Go

www.comune.monfalcone.go.it

Statuto

approvato con deliberazione consiliare
n. 14/39 dd. 19 giugno 2003 - esecutiva dal 28 luglio 2003

modificato con deliberazione consiliare
n. 18/84 dd. 28 luglio 2005 - esecutiva dal 2 settembre 2005

modificato con deliberazione consiliare
n. 19/60 dd. 21 giugno 2007 - esecutiva dal 14 luglio 2007

modificato con deliberazione consiliare
n. 5/9 dd. 2 marzo 2011 - esecutiva dal 20 marzo 2011

modificato con deliberazione consiliare
n. 11/30 dd. 14 luglio 2015 - esecutiva dal 05 agosto 2015



INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI.....	4
CAPO I AUTONOMIA.....	4
Articolo 1 L'autonomia della Comunità	4
Articolo 2 L'autonomia e l'adeguamento dell'ordinamento comunale.....	5
Articolo 3 Indirizzi generali per l'organizzazione del Comune	5
CAPO II FUNZIONI.....	6
Articolo 4 Ruolo e competenze generali	6
Articolo 5 Funzioni per la tutela della persona e della Comunità	6
Articolo 6 Funzioni di tutela e promozione delle formazioni sociali	7
Articolo 7 Funzioni per la tutela della salute e della qualità della vita.....	7
Articolo 8 Funzioni per la tutela del patrimonio naturale storico ed artistico	7
Articolo 9 Funzioni per la promozione della cultura, dello sport e del tempo libero	8
Articolo 10 Funzioni per l'assetto e utilizzazione del territorio	9
Articolo 11 Funzioni per lo sviluppo economico.....	9
Articolo 12 Programmazione economico - sociale e territoriale. Cooperazione	10
Articolo 13 Riassetto territoriale.....	10
Articolo 14 Partecipazione.....	11
Articolo 15 Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini. Decentramento	11
Articolo 16 Attuazione del principio di sussidiarietà.....	12
Articolo 17 La semplificazione amministrativa e documentale	12
Articolo 18 Territorio, gonfalone e stemma.....	12
TITOLO II ORGANI DEL COMUNE.....	13
Articolo 19 Organi.....	13
CAPO I CONSIGLIO COMUNALE	13
Articolo 20 Costituzione	13
Articolo 21 Linee programmatiche di mandato	14
Articolo 22 Gruppi consiliari	14
Articolo 23 Commissioni consiliari	14
Articolo 24 Convocazione del Consiglio.....	15
Articolo 25 Il Presidente del Consiglio comunale	15
Articolo 26 Funzionamento del Consiglio comunale.....	16
Articolo 27 Consiglieri	16
Articolo 28 Scioglimento del Consiglio.....	17
Articolo 29 Competenze del Consiglio.....	17
Articolo 30 Pubblicità delle spese elettorali.....	18
CAPO II GIUNTA COMUNALE.....	19
Articolo 31 Composizione	19
Articolo 32 Nomina della Giunta comunale	19
Articolo 33 Anzianità degli Assessori	19
Articolo 34 Convocazione e funzionamento della Giunta	19
Articolo 35 Competenze della Giunta.....	20
CAPO III SINDACO.....	21
Articolo 36 Il Sindaco.....	21
Articolo 37 Competenze quale Organo dell'Amministrazione	21
Articolo 38 Delega di funzioni e temporanea sostituzione	22
Articolo 39 Il Vice Sindaco	23
Articolo 40 Competenze quale Organo di vigilanza	23
Articolo 41 Attribuzioni di organizzazione.....	23
Articolo 42 Competenze per i Servizi Statali.....	23
Articolo 43 Mozioni di sfiducia.....	24
TITOLO III ORGANI BUROCRATICI E RELATIVO ORDINAMENTO.....	25
Articolo 44 Principi organizzativi.....	25
Articolo 45 Il personale	25
Articolo 46 Il Direttore Generale (<i>articolo abrogato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015</i>).....	26
Articolo 47 Il Segretario	26
Articolo 48 La Dirigenza	26
Articolo 49 Disciplina della Dirigenza	28



Articolo 50 Organismo Indipendente di Valutazione.....	28
TITOLO IV SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE.....	29
CAPO I SERVIZI.....	29
Articolo 51 Servizi pubblici locali.....	29
Articolo 52 Servizi pubblici locali di rilevanza economica.....	29
Articolo 53 Aziende speciali ed Istituzioni.....	30
CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE.....	30
Articolo 54 Convenzioni.....	30
Articolo 55 Consorzi.....	31
CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.....	31
Articolo 56 Finalità.....	31
Articolo 57 Nomina e revoca dei rappresentanti del Comune.....	31
Articolo 58 Indirizzo e controllo.....	31
TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
Articolo 59 Istituti di partecipazione.....	32
CAPO I ACCESSO E PROCEDIMENTO.....	33
Articolo 60 Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti.....	33
Articolo 61 Indirizzi regolamentari sull'accesso agli atti.....	33
Articolo 62 Procedimento amministrativo.....	33
Articolo 63 Obbligo di motivazione degli atti.....	33
Articolo 64 Statuto dei diritti del contribuente – Diritto d'interpello e garante del contribuente.....	34
CAPO II CONSULTAZIONI.....	34
Articolo 65 Consultazione.....	34
Articolo 66 Poteri delle Consulte comunali.....	34
Articolo 67 Poteri degli organismi di partecipazione territoriale su base rionale.....	35
Articolo 68 Forum di consultazione.....	35
Articolo 69 Conseguenze della consultazione.....	36
CAPO III REFERENDUM.....	36
Articolo 70 Referendum consultivo.....	36
Articolo 71 Richiesta di referendum.....	36
Articolo 72 Ammissione della richiesta.....	36
Articolo 73 Indirizzi regolamentari sul referendum.....	37
Articolo 74 Materie non referendabili.....	37
CAPO IV ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.....	38
Articolo 75 Ammissibilità.....	38
Articolo 76 Modalità di presentazione ed esame.....	38
CAPO IV – bis PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE (capo inserito con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015).....	38
Articolo 76-bis Proposte di Deliberazione di Iniziativa Popolare.....	38
CAPO V DIFENSORE CIVICO (capo abrogato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015).....	39
Articolo 77 Difensore Civico - Nomina - Durata in carica.....	39
Articolo 78 Attribuzioni del Difensore Civico.....	39
Articolo 79 Revoca – Decadenza e dispensa d'Ufficio.....	39
Articolo 80 Oneri operativi – Indennità.....	39
TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'.....	40
Articolo 81 Ordinamento contabile, attività finanziaria e risorse.....	40
Articolo 82 Bilancio, programmazione finanziaria e rendicontazione.....	40
Articolo 83 Il patrimonio.....	40
Articolo 84 Revisione economico – finanziaria.....	41
Articolo 85 Svolgimento delle funzioni.....	42
Articolo 86 Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri.....	42
Articolo 87 Controllo di gestione.....	42
TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI.....	43
Articolo 88 Modifiche dello Statuto.....	43
Articolo 89 Entrata in vigore.....	43



TITOLO I **PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

CAPO I **AUTONOMIA**

Articolo 1 **L'autonomia della Comunità**

1. La Comunità che costituisce il Comune di Monfalcone è autonoma, secondo i principi affermati dalla Costituzione, dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, più avanti chiamato "Testo Unico", dalle Leggi regionali e dal presente Statuto.
2. Il Comune la rappresenta, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.
3. L'ordinamento e lo Statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.
5. Il Comune si riconosce nei valori della Resistenza e della vita nazionale espressi nella Costituzione Italiana. Ritiene la pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
6. Monfalcone è città aperta all'Europa. Partecipa attivamente alla costruzione della Nuova Europa unita, democratica e federale. Il Comune di Monfalcone aderisce alla "Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile", firmata ad Aalborg, Danimarca il 27 maggio 1994 e nota come Carta di Aalborg, sulla base della quale uniforma le proprie azioni di governo, ispirandole ai principi di sviluppo sostenibile, cioè capace di garantire nel tempo il soddisfacimento dei bisogni dell'intera società umana, compatibilmente con la capacità di carico del sistema ambientale.
7. La Comunità esprime, attraverso gli Organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal Testo Unico e dal presente Statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali, alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.



Articolo 2

L'autonomia e l'adeguamento dell'ordinamento comunale

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, che i suoi Organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.
2. L'esercizio dell'autonomia ha il suo limite nei principi enunciati come inderogabili dalla legislazione in materia di ordinamento di Enti locali. L'entrata in vigore di nuove Leggi, che enunciano tali principi, obbliga il Consiglio comunale ad adeguare il presente Statuto entro 120 giorni.
3. Il Consiglio comunale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla revisione dei Regolamenti comunali vigenti, adeguandoli ai principi delle Leggi richiamate nel comma precedente, al presente Statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni.

Articolo 3

Indirizzi generali per l'organizzazione del Comune

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce l'attuazione dell'autonomia organizzativa del Comune, assicura il coordinamento delle competenze dei suoi Organi e indirizza l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ente dall'ordinamento.
2. Per conseguire con l'attuazione dei principi di autonomia il rafforzamento istituzionale del Comune, condizione per lo sviluppo economico e del progresso sociale della comunità, i rapporti tra gli Organi di governo, Consiglio comunale, Sindaco e Giunta sono ispirati da una concorde e positiva unitarietà di intenti, di obiettivi e di solidarietà operativa che rende agevole la realizzazione delle linee programmatiche di mandato e la tutela degli interessi e diritti della popolazione.
3. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio assicurano il miglior equilibrio fra l'azione degli Organi politico-istituzionali attraverso la reciproca preventiva informazione delle iniziative d'interesse generale della Comunità che Consiglio e Giunta si propongono di attivare.
4. Le funzioni di controllo politico - amministrativo e di verifica dell'attuazione delle linee programmatiche sono esercitate dal Consiglio comunale con le modalità operative stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento. Esse hanno la finalità di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti, individuando eventuali fatti ostativi, ritardi e rimedi, con lo spirito di collaborazione che ha ispirato la concertazione unitaria dei programmi, per assicurare che essi siano realizzati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di ottimizzazione del rapporto costi – ricavi, anche attraverso i tempestivi interventi di correzione che risultino necessari.



CAPO II FUNZIONI

Articolo 4 Ruolo e competenze generali

1. Il Comune è Ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri Organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.
2. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla Comunità, dell'assetto, protezione ed ordinato uso del territorio e dello sviluppo economico.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato, dalla Regione autonoma secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Favorisce le diverse forme di collaborazione con le realtà territoriali vicine nel rispetto delle singole autonomie e, in conformità con i principi sanciti dalla Carta europea sulle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con Legge n. 439 del 30.12.1989, favorisce forme di cooperazione internazionale con altre Comunità locali anche attraverso l'istituto del gemellaggio.

Articolo 5 Funzioni per la tutela della persona e della Comunità

1. Il Comune, nel riconoscere il valore di ogni singolo individuo, promuove ed afferma i diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle Leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostiene l'elevazione delle condizioni personali e sociali. Rappresenta e cura gli interessi della propria Comunità senza distinzioni di sesso, di razza, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Le iniziative ed interventi attuati devono ispirarsi ai principi di equità e solidarietà.
2. S'impegna a promuovere la crescita civile, sociale, economica della Comunità e le stesse opportunità di sviluppo individuale per ogni cittadino; pone particolare attenzione e priorità d'intervento nei confronti delle diverse condizioni di disagio, emarginazione e povertà. In particolare il Comune promuove la valorizzazione del proprio ruolo favorendo l'occupazione, il diritto alla casa, il perseguimento degli obiettivi sopra citati, anche tramite la costituzione di una Consulta permanente sulle pari opportunità uomo donna e la solidarietà verso le categorie più deboli.



Articolo 6

Funzioni di tutela e promozione delle formazioni sociali

1. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle formazioni sociali autonome prive di scopi di lucro, quali luoghi privilegiati per lo sviluppo dell'individuo e della Comunità. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo del Terzo settore "No Profit", con particolare attenzione alle forme associative, alle organizzazioni di volontariato, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alla cooperazione sociale.
2. Promuove, a servizio dei soggetti individuati nel precedente comma, la creazione di idonee agevolazioni, strutture, servizi ed impianti, ne assicura un disciplinato ed equo accesso, nel rispetto delle norme di Legge ed in base ad apposite norme regolamentari. Promuove lo sviluppo della cultura del volontariato e della solidarietà sociale, in modo particolare coinvolgendo i giovani, anche attraverso lo strumento del Servizio Civile volontario.
3. Il Comune si avvale della consultazione dei cittadini, istituendo nel suo seno Consulte consiliari di settore.

Articolo 7

Funzioni per la tutela della salute e della qualità della vita

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e promuove ed assume iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità. Attua significative iniziative di prevenzione ed adotta idonei strumenti per rendere effettivo tale diritto, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, altresì con particolare riguardo alla promozione della responsabilità sociale delle imprese presenti sul territorio, prestando una particolare attenzione alle problematiche asbesto – correlate, data l'enorme rilevanza sociale del fenomeno ed i suoi altissimi costi umani e sociali, nelle forme e nei modi che saranno ritenuti più opportuni, alla tutela della maternità e della prima infanzia, degli anziani e dei disabili; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale e sanitaria e favorisce la cultura della prevenzione e dell'educazione alimentare.
2. Gli interventi sociali e sanitari previsti nelle norme di settore, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, sono coordinati con i Servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale con modalità determinate da apposito Regolamento.
3. Il Comune riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Il servizio idrico integrato soggiace alla proprietà pubblica

Articolo 8

Funzioni per la tutela del patrimonio naturale storico ed artistico

1. Il Comune considera valori fondamentali l'ambiente e il paesaggio, adotta le misure necessarie alla conservazione e alla difesa del suolo e del sottosuolo, per l'eliminazione delle cause d'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Uniforma l'azione di tutela dell'ambiente ai principi contenuti nel "decalogo ambientale" che il Consiglio



comunale approva. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, paleontologico garantendone la fruibilità da parte della collettività.

Articolo 9

Funzioni per la promozione della cultura, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove il diritto all'istruzione primaria di base per quel che attiene alla sua diretta competenza e il diritto all'istruzione secondaria, in collaborazione con la Provincia; favorisce e sostiene lo sviluppo dell'istruzione postsecondaria e universitaria in relazione allo sviluppo economico del territorio ed in raccordo con gli Istituti medi superiori, l'Università ed i Centri di eccellenza presenti in Regione.
2. Il Comune cura lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costumi e di tradizioni locali. In particolare intende valorizzare le realtà culturali locali e tutte le lingue minoritarie, riconoscendo nello Sloveno la lingua della minoranza nazionale storicamente presente nel territorio comunale. Tutela, valorizza e promuove l'integrazione delle diversità culturali presenti sul territorio comunale.
3. Con il medesimo "spirito europeistico", volto all'abbattimento delle frontiere fisiche e mentali, il Comune presta una particolare attenzione nei confronti della minoranza nazionale italiana che vive nell'Istria e nel Quarnero e si adopera per favorire la collaborazione tra le organizzazioni e le associazioni dell'Esodo e quelle della minoranza nazionale stessa in un progetto di salvaguardia, tutela e valorizzazione della lingua e della cultura italiane nei territori dell'Adriatico Nord-Orientale, luogo storico di incontro tra le etnie neolatine (italiana e veneto-friulana) e slave (slovene e croate).
4. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani, promuove le attività di educazione e di formazione dei giovani; incoraggia lo sport dilettantistico e giovanile; sostiene le attività ricreative e di autogestione del tempo libero.
5. Il Comune riconosce l'alta funzione formativa ed educativa del Consiglio municipale dei ragazzi che costituisce un avvio alla pratica democratica e partecipativa in seno alla popolazione preadolescenziale.
6. Considera come pertinenti al settore organico dei Servizi culturali di attribuzione primaria e necessaria per la Comunità locale:
 - a) l'organizzazione del Servizio pubblico di informazione e di pubblica lettura,
 - b) l'organizzazione delle funzioni dello spettacolo nelle sue varie articolazioni,
 - c) la conservazione e la fruizione dei beni museali,
 - d) la valorizzazione delle arti figurative,attraverso strumenti esistenti quali: la Biblioteca comunale, il Teatro comunale, il Civico Museo del Territorio e la Galleria Espositiva comunale.
7. Riconosce l'importanza sociale degli animali nella città e promuove l'estendersi di una cultura di rispetto nei loro riguardi, coinvolgendo le Associazioni animaliste di volontariato presenti sul territorio.
8. Il Consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane o straniere non residenti nel Comune con una delibera approvata da almeno dai due terzi dei suoi componenti.



Articolo 10

Funzioni per l'assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, e di una pianificata utilizzazione delle risorse ambientali autonomamente e/o in coordinamento con i Comuni contermini.
2. La pianificazione urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio di cui all'art. 8. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri del centro abitato, favorendo e facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana, con particolare attenzione al trasferimento di attività incompatibili con le residenze in altre zone per le stesse, previste nell'abito del territorio comunale. Particolari garanzie sono previste per limitare l'edificabilità delle zone collinari e soggette a vincoli di conservazione ambientale, per assicurare preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e deturpazioni, tenuto conto delle vigenti normative in materia.
3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione a tutti i cittadini, compresi i disabili, incoraggiando il recupero del patrimonio edilizio esistente per la realizzazione di una città senza barriere.
4. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite compatibilmente con i principi del presente Statuto.
5. Garantisce il diritto alla mobilità di tutte le categorie sociali, in modo particolare per le fasce più deboli. Attua un sistema coordinato e sostenibile di mobilità complessiva e di aree pedonali, adeguandolo ai fabbisogni della popolazione residente e pendolare, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e ambientali. Predispone il piano urbano del traffico, incentivando l'uso dei mezzi pubblici, come strumento per una mobilità sostenibile.
6. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, quali la Squadra di Protezione Civile, da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità.
7. Il Comune di Monfalcone esercita le funzioni di controllo e di vigilanza in materia urbanistica ed edilizia in base alle disposizioni della Legge e dei Regolamenti.

Articolo 11

Funzioni per lo sviluppo economico

1. Il Comune tutela e promuove le attività commerciali, industriali e artigianali, anche in forma cooperativa, con interventi diretti e/o in collaborazione con gli Enti preposti e le Associazioni di categoria, anche salvaguardando le realtà agricole esistenti.
2. Si adopera per il rafforzamento economico delle Aziende industriali pubbliche e private e per la tutela occupazionale presso le stesse.



3. Promuove e sostiene la riconversione dei settori produttivi industriali ed agricoli in termini di razionalizzazione dei consumi energetici, minimizzazione degli impatti negativi per la salute dell'uomo e dell'ambiente e utilizzo compatibile delle risorse del territorio.
4. Tutela, promuove e sostiene lo sviluppo delle attività artigianali e artistiche, adottando opportune iniziative per rafforzare e valorizzare sia le tradizioni sia l'imprenditorialità giovanile.
5. Favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
6. Sviluppa le attività turistiche del litorale e del territorio monfalconese, promuovendo il rinnovamento sia l'ordinata espansione delle attrezzature sia dei servizi, compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente anche attraverso forme di concertazione con le Associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, con l'Associazione Pro Loco, con i soggetti pubblici e privati interessati come previsto dalle norme regionali e nazionali in materia.
7. Favorisce lo sviluppo e promuove l'espansione del Porto con particolare riferimento all'adeguamento delle infrastrutture ed ai servizi di intermodalità.

Articolo 12

Programmazione economico - sociale e territoriale. Cooperazione

1. Il Comune adotta il metodo della programmazione e della cooperazione per la realizzazione delle proprie finalità concorrendo, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di sua competenza alla loro specificazione e attuazione.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in dimensioni territoriali ottimali, attua sia forme di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni, promuovendo e/o concludendo accordi di programma nei modi e nelle forme previste dalla Legge per la realizzazione di opere, interventi o programmi, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati.
3. Il Comune promuove e partecipa ad accordi con gli Enti locali, compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Articolo 13

Riassetto territoriale

1. Al fine di meglio corrispondere alle domande di servizio della popolazione, il Comune di Monfalcone promuove con le realtà municipali della Sinistra Isonzo delle convenzioni atte a rendere i servizi alle Comunità efficienti ed efficaci e possibilmente economiche secondo le norme del Testo Unico art. 30.
2. Si impegna a periodiche verifiche della possibilità e dell'opportunità di pervenire a nuovi possibili assetti territoriali, secondo le norme previste dalla Legge nazionale e regionale, ed opera, in accordo con i Comuni limitrofi, con l'obiettivo di costituire con essi un'unica municipalità.



Articolo 14 Partecipazione

1. Il Comune riconosce nel diritto dei cittadini a partecipare alle funzioni e alle scelte amministrative la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.
2. Riconosce il ruolo fondamentale della libera e democratica informazione nell'esercizio del diritto di opinione, di critica e di partecipazione e si adopera per favorirne la presenza e la diversità. Adotta idonee modalità di rapporto con le agenzie informative ed attiva propri strumenti periodici di informazione improntati alla più ampia partecipazione e al controllo.
3. Considera le Organizzazioni e le Istituzioni elettive sia sindacali, che sociali, associative e di categoria, accanto a quelle politiche, come soggetti di rappresentanza dei cittadini e delle realtà economiche.
4. Gli Organi di governo e di gestione ispirano l'azione amministrativa secondo principi che realizzano un rapporto aperto, libero e democratico, di positiva collaborazione con la Comunità, che rende possibile a tutti i cittadini l'esercizio dei loro diritti e afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza ed il progresso sociale della popolazione.
5. Al Comune, Istituzione territorialmente più vicina ai cittadini, spetta il compito di realizzare l'esercizio delle funzioni e compiti da parte degli individui, delle famiglie e delle formazioni sociali che così partecipano direttamente all'attività del Comune.

Articolo 15 Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini. Decentramento

1. I Regolamenti e i provvedimenti di carattere regolamentare disciplinano l'esercizio delle funzioni e la organizzazione dei Servizi con sistemi che consentano l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
2. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di Servizi pubblici e privati.
3. Un Regolamento definisce le condizioni delle persone inabili, non abbienti ed in condizioni d'indigenza che sono esentate dal rimborso delle spese sostenute dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.
4. Il Consiglio comunale verifica periodicamente, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, la necessità di un maggior decentramento dei Servizi amministrativi, sociali, culturali e ricreativi, in riferimento alle realtà comunali, ai bisogni sociali ed in relazione alle risorse disponibili.



Articolo 16

Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Gli Organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato nelle normative vigenti, adeguando allo stesso le norme del presente Statuto i Regolamenti e l'organizzazione comunale.
2. I cittadini, liberamente riuniti in Associazioni e formazioni sociali, di cui all'art. 6, possono esercitare attività e servizi di competenza comunale, nei settori sociali, culturali, sportivi ed ambientali. Un apposito Regolamento disciplina i requisiti dei proponenti, i contenuti e le modalità con cui vengono presi in esame dagli Organi comunali i progetti presentati. In materia il Comune si adegua alle apposite normative nazionali e regionali che disciplinano le convenzioni in oggetto.

Articolo 17

La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite dalle vigenti normative e successive modificazioni. Esso dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli Organi di governo e dell'organizzazione della gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale azione è l'eliminazione delle procedure che gravano, per impegno e costi, sulla popolazione e realtà economico-produttive, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato dev'essere un'organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini e delle realtà economico-produttive.

Articolo 18

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune di Monfalcone confina con i Comuni di Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, della Provincia di Gorizia e con il Comune di Duino – Aurisina della Provincia di Trieste. La delimitazione del territorio è identificata dalla Carta Tecnica Numerica della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia.
2. Il Comune di Monfalcone, decorato con Medaglia d'argento al Valore Militare, ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, come da allegato bozzetto, ed il titolo di "Città", a norma della legislazione araldica e del decreto governativo n. 11022 del 1° aprile 1937.
3. Nell'ambito della legislazione dello Stato in materia, apposito Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
4. La sede del Comune è in Monfalcone, presso il Palazzo municipale, di Piazza della Repubblica, 8.



TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Articolo 19

Organi

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio comunale la Giunta comunale e il Sindaco.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 20

Costituzione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge .
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed inderogabili. Tali atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.
4. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
5. Il Consiglio procede, come suo primo atto, all'esame della convalida del Sindaco e dei Consiglieri, procede nel proprio seno alla nomina del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente, riceve dal Sindaco il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e la comunicazione della nomina della Giunta; elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale.
6. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati in rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con la stessa votazione e ciascun Consigliere può votare un solo nome. Sono eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero di voti.
7. Fino alla nomina del Presidente il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano.



Articolo 21

Linee programmatiche di mandato

1. Entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette al Presidente il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Presidente del Consiglio rimette immediatamente copia del documento del Sindaco a tutti i Capigruppo consiliari i quali potranno far pervenire al Presidente per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento, eventuali osservazioni. Il Presidente invia immediatamente le osservazioni al Sindaco
3. Nella seduta successiva a quella di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Articolo 22

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi la cui costituzione, sede di convocazione ed i cui rapporti con gli Organi e gli Uffici del Comune sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. *(comma abrogato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015).*

Articolo 23

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti, per aree organiche, per gli atti di propria competenza, nonché di controllo, con funzioni preparatorie e referenti. I Dirigenti supportano l'attività delle Commissioni nella forma e modalità previste nel Regolamento del Consiglio comunale.
2. Alle Commissioni può essere deferito dal Consiglio il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura regolamentare e di indirizzo, che debbono essere sottoposti alla votazione del Consiglio.
3. Le Commissioni sono costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, garantendo la rappresentatività di tutti i gruppi, per le finalità indicate dal titolo I del presente Statuto e secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 3bis E' istituita la Conferenza dei capigruppo, costituita in commissione consiliare permanente, le cui funzioni ed attività sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale. *(comma inserito con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015).*
4. In deroga al principio della rappresentatività di tutti i gruppi consiliari, potrà venire costituita la Commissione consiliare per le pari opportunità composta di norma dagli Amministratori comunali di sesso femminile.
5. Le sedute sono pubbliche tranne i casi previsti dal Regolamento.
6. Qualora l'importanza della materia lo richieda, possono essere costituite Commissioni consiliari non permanenti che esauriscano il loro mandato con la redazione di un



documento finale. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina il loro funzionamento.

7. Il Consiglio comunale istituisce al proprio interno Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, attribuendone la presidenza alle opposizioni.
8. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.
9. *(comma abrogato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015).*
10. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 7 e 8 sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale. *(comma modificato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)*

Articolo 24 Convocazione del Consiglio

1. Il Regolamento del Consiglio comunale definisce le modalità di convocazione del Consiglio comunale e prevede forme di consultazione delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo prima delle sedute consiliari.
2. Alle sedute del Consiglio comunale partecipano anche gli Assessori esterni, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Articolo 25 Il Presidente del Consiglio comunale

1. Sono attribuiti al Presidente del Consiglio comunale poteri di convocazione, di direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta istituzionalmente il Consiglio comunale.
2. In caso di temporanea assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice o dal Consigliere anziano ovvero da un altro Consigliere in ordine di anzianità.
3. Il Presidente del Consiglio riceve le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni le raccomandazioni e vigila sull'esatta osservanza dei termini per le risposte, nonché sulle modalità delle stesse indicate nel Regolamento del Consiglio comunale, da parte del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato.
4. *(comma abrogato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015).*
5. Il Presidente coordina il lavoro dei Presidenti di Commissione, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. *(comma modificato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)*
6. Il Presidente è il garante dell'autonomia del Consiglio nei confronti dell'Esecutivo; a tale scopo mantiene un'autonomia organizzativa, funzionale e contabile.
7. Promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto.



8. Coordina, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto, la partecipazione del Consiglio all'adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
9. Coordina l'attività del Consiglio nella promozione, la partecipazione e la consultazione dei cittadini anche attraverso le loro Organizzazioni di rappresentanza con gli strumenti dello Statuto e dei Regolamenti.
10. Promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.
11. Cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto. *(comma modificato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)*

Articolo 26

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa: vengono previste per il suo funzionamento strutture apposite (Servizi, Segreteria e Uffici di staff, attrezzature e risorse finanziarie) che vengono disciplinate tramite Regolamento.
2. L'attività del Consiglio è disciplinata dall'apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Articolo 27

Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi, singolarmente o in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché il sindacato ispettivo mediante la presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e l'accesso agli atti.
2. Le risposte vanno fornite entro il termine di 30 giorni dalla presentazione degli atti di sindacato ispettivo, nel primo Consiglio utile. Qualora il suddetto termine non venga rispettato, gli atti di sindacato ispettivo sono affissi all'albo pretorio per 15 giorni. Contestualmente all'affissione dell'albo il Presidente del Consiglio sollecita formalmente il Sindaco a produrre la risposta nel primo Consiglio utile. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dal sollecito, il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare l'assemblea con unico punto all'O.d.G. la risposta all'atto di sindacato ispettivo. In caso di sospensione di attività per il periodo feriale i termini di cui al presente comma sono prorogati in base ad un provvedimento motivato del Presidente del Consiglio su proposta della conferenza dei capigruppo
3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora gli stessi non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su richiesta di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.



4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, ivi compresi gli uffici per i controlli interni, dalle Aziende e dagli Enti dallo stesso dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'Amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla Legge.
5. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli Uffici del Comune, dalle Aziende ed Enti da questo dipendenti, su loro richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.
6. I Consiglieri sono tenuti al segreto, nei casi specificatamente previsti dalla legge

Articolo 28 **Scioglimento del Consiglio**

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto nei casi previsti dalla Legge.

Articolo 29 **Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, Regolamenti;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli Organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici Servizi, costituzione di Istituzioni e Aziende speciali, concessione dei pubblici Servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;



- g) indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
3. Il Consiglio non può delegare tale potestà ad altri Organi.
 4. La funzione di programmazione, propria del Consiglio comunale, si esprime in particolare nell'adozione, al fine della predisposizione del bilancio pluriennale ed annuale, di un documento d'indirizzo, che contenga, con riferimenti pluriennali ed annuali, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili e macro obiettivi generali, suddivisi per aree organiche di settore. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità per la formazione e l'approvazione del bilancio.
 5. Il Consiglio partecipa all'adeguamento permanente ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e della Giunta.
 6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, previsto dalle Leggi. L'adeguamento da parte del Consiglio comunale avviene contestualmente al provvedimento di assestamento generale del bilancio di previsione, mediante il quale si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva.
 7. Il Regolamento del Consiglio comunale garantisce l'effettiva partecipazione e approfondimento delle proposte da parte della Giunta, attraverso una scorporata analisi per aree organiche nelle competenti Commissioni consiliari.

Articolo 30

Pubblicità delle spese elettorali

1. Al fine di dare pubblicità alle spese sostenute a titolo di propaganda nel corso delle campagne per le elezioni comunali, la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese presentati dai candidati e dalle liste sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.



CAPO II GIUNTA COMUNALE

Articolo 31 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 8 (otto) Assessori, ovvero dal numero massimo di Assessori previsto dalla Legge, se inferiore.

Articolo 32 Nomina della Giunta comunale

1. I componenti della Giunta comunale tra cui il Vice Sindaco sono nominati dal Sindaco; la disciplina della nomina, durata e decadenza della Giunta comunale è determinata e regolata dalla Legge.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Articolo 33 Anzianità degli Assessori

1. Nell'atto di nomina degli Assessori il Sindaco può disporre i nominativi nell'ordine di anzianità da lui determinato; in tal caso ne fa espressa dichiarazione al Consiglio quando comunica la nomina della Giunta.
2. Qualora la dichiarazione di cui al comma precedente non sia stata resa, Assessore anziano è il più anziano di età.
3. All'Assessore anziano, ed eventualmente gli altri Assessori in ordine di anzianità in caso di assenza del Vice Sindaco, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo.

Articolo 34 Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco persone non appartenenti al Collegio, durante la trattazione di specifici argomenti, le quali dovranno abbandonare la seduta durante le votazioni.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario, con compiti consultivi e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.



4. La Giunta comunale è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
5. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
6. L'attività della Giunta comunale è collegiale ed essa risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

Articolo 35 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto al Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale o ai Dirigenti.
2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio (in sede di approvazione del conto consuntivo) sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso, agendo collegialmente con finalità di efficienza, di equilibrio finanziario nella conduzione amministrativa, economica e patrimoniale.
3. Spetta alla Giunta comunale l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. In particolare spetta alla Giunta:
 - a) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con il Consiglio e con gli Istituti di partecipazione;
 - b) proporre al Consiglio i Regolamenti previsti dalle Leggi e dallo Statuto;
 - c) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;
 - d) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze di altri Organi;
 - e) costituire, in occasione dello svolgimento di referendum consultivi, l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - f) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - g) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni fatte salve le competenze di altri organi;
 - h) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale od amministrativo, come attore o convenuto, ad approvare le transazioni;
 - i) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro Organo;



- j)* approvare gli storni di bilancio ed adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi a pena di decadenza;
- k)* determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione;
- l)* determinare la dotazione organica complessiva del personale;
- m)* assegnare, a ciascun dirigente, una quota parte del bilancio dell'Amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibile ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità del servizio e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

CAPO III SINDACO

Articolo 36 Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' capo dell'Amministrazione e rappresentante del Comune, convoca e presiede la Giunta comunale e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.

Articolo 37 Competenze quale Organo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni. Può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto, sentita la Giunta comunale.
4. Ha la direzione ed il coordinamento dell'attività politica.
5. Concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente, che questi ultimi intendono rilasciare.
6. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla Legge, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.
7. Presenta al Consiglio comunale le proprie eventuali dimissioni.
8. Convoca i comizi per i referendum consultivi.
9. Adotta le ordinanze fatte salve le competenze degli altri Organi.



10. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici Servizi e Istituzioni nonché Aziende speciali e Società a cui il Comune partecipa, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.
11. Impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore Generale ed ai Dirigenti, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi.
12. Determina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici e dei Servizi comunali.
13. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto non abbia attribuito ai Dirigenti e/o al Segretario Generale e/o al Direttore Generale.
14. Coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei Servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche periferiche.
15. Informa la popolazione su situazioni di pericolo e di calamità naturali.
16. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dallo Statuto.
17. Il Sindaco nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Istituzioni, Aziende speciali e Società partecipate, in conformità agli indirizzi forniti dal Consiglio.

Articolo 38

Delega di funzioni e temporanea sostituzione

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore la trattazione di determinate materie o progetti, con delega a firmare gli atti, che non siano assegnati ai Dirigenti, ai quali è attribuita la gestione amministrativa.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore, ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui al precedente comma devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
4. Nell'esercizio delle funzioni delegate l'Assessore è responsabile verso il Comune e verso terzi, secondo le norme generali delle responsabilità.



Articolo 39

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
2. Svolge la funzione di Sindaco nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco sino allo svolgimento delle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Articolo 40

Competenze quale Organo di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 41

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione dispone la convocazione della Giunta comunale per l'esame delle proposte iscritte anche da ciascun Assessore.
2. Riceve interpellanze, interrogazioni e raccomandazioni, le cui modalità di trattazione in aula sono disciplinate dal Regolamento; all'interpellanza o all'interrogazione con richiesta di risposta scritta, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato fornirà risposta entro il termine di 30 giorni.

Articolo 42

Competenze per i Servizi Statali

1. Il Sindaco sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei Servizi di competenza statale previsti per Legge.
2. Tramite delega agli Uffici d'anagrafe e di Stato Civile rilascia i certificati previsti dalle Leggi e dai Regolamenti concernenti situazioni che risultano dai registri e schedari anagrafici, dai registri di Stato Civile o da altri atti e documenti in possesso del Comune.



Articolo 43

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.



TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI E RELATIVO ORDINAMENTO

Articolo 44

Principi organizzativi

1. L'assetto organizzativo del Comune è volto a garantire una gestione corretta ed economica delle risorse finanziarie e patrimoniali, improntata alla trasparenza, all'imparzialità ed all'ottimizzazione dei processi produttivi, in relazione a concetti di efficienza, efficacia ed economicità, e ad assicurare la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo attribuita agli Organi di governo dell'Ente e quella gestionale assegnata ai Dirigenti.
2. Nell'ambito di tali principi, l'ordinamento degli Uffici e Servizi verrà disciplinato da apposito Regolamento che sarà informato ai seguenti principi organizzativi:
 - a) garantire una struttura flessibile, in modo che i Servizi, per rispondere in modo ottimale alla natura del compito loro assegnato, possano anche adottare al proprio interno modelli organizzativi diversificati;
 - b) garantire il coordinamento dell'azione delle varie Unità operative ed a tale scopo istituire forme permanenti di coordinamento a livello burocratico, con l'istituzione della Conferenza dei Dirigenti;
 - c) prevedere, per il conseguimento di compiti specifici e progetti di carattere straordinario o temporalmente delimitati, o comunque in tutti i casi in cui non sarà reputato economico ed efficace costituire un'unità organizzativa stabile, l'istituzione di gruppi di lavoro, anche con personale appartenente ad unità organizzative diverse, sotto la direzione di un responsabile di progetto;
 - d) mettere in atto sistemi di controllo operativo, per la verifica del conseguimento degli obiettivi e la valutazione dei risultati;
 - e) garantire un sistema informativo, interno ed esterno, ampio e diffuso, anche a supporto di quanto indicato nei precedenti commi;
 - f) valorizzare il miglioramento del personale e, a tal fine, promuovere ed attuare i programmi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale.

Articolo 45

Il personale

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, con apposito Regolamento sono disciplinati:
 - a. la dotazione organica complessiva del personale;
 - b. l'organizzazione di Uffici e Servizi;
 - c. i criteri per l'assegnazione del personale alle singole unità organizzative, nel rispetto della professionalità posseduta dai singoli, ma anche dell'esigenza di flessibilità e quindi di aggiornamento ed eventuale riconversione professionale e di mobilità interna, necessari per attuare il modello organizzativo flessibile di cui al precedente articolo;



- d. i procedimenti, con riferimento alla normativa di Legge ed alla contrattazione collettiva, di selezione per l'accesso al lavoro, di avviamento al lavoro e di progressione di carriera, l'attribuzione delle qualifiche e del trattamento economico ed in genere lo stato giuridico del personale dipendente;
- e. la responsabilità, con riferimento alle normative di Legge e contrattuali.

Articolo 46

Il Direttore Generale

(articolo abrogato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)

Articolo 47

Il Segretario

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono regolati dalla contrattazione collettiva.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di tutti gli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.
3. Oltre ad esercitare le attribuzioni specificamente previste dalla Legge, il Segretario:
 - a. assiste gli Organi di governo dell'Ente nell'azione amministrativa;
 - b. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
 - c. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - d. impartisce direttive ed emana circolari di carattere generale agli Uffici.
4. Nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore Generale, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti, coordinandone l'attività, e svolge le funzioni previste dai Regolamenti per i casi di mancata nomina del Direttore.
5. Il Segretario Generale esercita ogni altra funzione, anche di natura dirigenziale, attribuitagli dal presente Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
6. E' coadiuvato da un Vice Segretario, che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, il cui trattamento è stabilito dal Regolamento di organizzazione.

Articolo 48

La Dirigenza

1. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che non siano di competenza degli altri Organi del Comune, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Ad essi sono attribuiti tutti



i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli Organi di governo dell'Ente ed in tale ambito sono responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Ad essi compete:

- a) individualmente:
 - l'esercizio della direzione e l'organizzazione dei Servizi, nel rispetto del principio di massima responsabilizzazione degli addetti in via diretta all'esercizio di funzioni ed all'erogazione di servizi e di coordinamento delle varie unità operative facenti capo al medesimo responsabile di Servizio.
- b) collegialmente:
 - la garanzia del coordinamento dell'attività delle diverse unità operative a livello dell'intero Ente, sotto la direzione del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale e nel rispetto degli indirizzi della Giunta e del Sindaco. A tale scopo, viene istituita la Conferenza dei Dirigenti, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, nel rispetto della normativa di Legge e contrattuale, lo status dei Dirigenti responsabili dei Servizi, regolando le modalità di esercizio delle loro funzioni.
3. Ai Dirigenti spettano in particolare i seguenti compiti:
 - a. la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
 - b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c. la stipulazione dei contratti;
 - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e. tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, comprese le concessioni ed autorizzazioni edilizie nonché i certificati di agibilità ed abitabilità il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo;
 - f. tutti i provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente statale e regionale;
 - g. tutti i provvedimenti repressivi relativi a violazioni in materia edilizia, urbanistica, del paesaggio ed ambientale ivi compresi i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale.
4. I Dirigenti esercitano ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto e dai Regolamenti o delegata dal Sindaco nel rispetto dei medesimi atti.
5. Spettano ai Dirigenti i poteri e gli obblighi del privato datore di lavoro; in particolare, assicurare l'inserimento, la formazione, la motivazione, la valorizzazione e l'utilizzo del personale loro assegnato, provvedere al controllo dell'attività da esso svolta e gestire le relazioni sindacali collegate al funzionamento dei Servizi da essi gestiti, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta.
6. I Dirigenti hanno facoltà di delegare, con provvedimento formale, in tutto o in parte le funzioni loro attribuite.



7. Gli atti di competenza dirigenziale sono soggetti ad avocazione da parte del Direttore Generale, esclusivamente in caso di grave ritardo o di prolungata inerzia, specificamente indicato nel provvedimento di avocazione, e previa contestazione dell'inerzia e del ritardo al Dirigente.
8. La Dirigenza svolge funzioni di supporto, di collaborazione e di trasmissione di tutte le informazioni e documentazioni nei confronti degli Organi di governo dell'Ente. Le modalità saranno specificate dal Regolamento di organizzazione per quanto concerne i rapporti tra Sindaco, Giunta comunale e Dirigenza e dal Regolamento del Consiglio comunale per quanto concerne i rapporti tra Consiglio comunale e Dirigenza.

Articolo 49 **Disciplina della Dirigenza**

1. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevede le modalità di nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili dei Servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali.
2. Il Regolamento di organizzazione disciplina l'affidamento della responsabilità dei Servizi o degli Uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, anche tramite contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. Il Regolamento disciplina le eventuali collaborazioni esterne, ad alto contenuto professionale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
4. In entrambi i casi di cui ai due precedenti commi, il Regolamento stabilisce la durata massima degli incarichi, i criteri per la determinazione del trattamento economico e le condizioni per una eventuale interruzione anticipata del contratto, qualora, per comprovati motivi, non sia garantito il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Articolo 50 *(articolo modificato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)* **Organismo Indipendente di Valutazione**

1. E' istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione per l'esercizio delle funzioni previste dalle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali e dai contratti collettivi di lavoro per i Dirigenti e per i dipendenti degli Enti locali.
2. Le disposizioni sulla composizione, nomina, competenze ed alla disciplina del funzionamento dell'Organismo sono stabilite nel relativo Regolamento.



TITOLO IV SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I SERVIZI

Articolo 51 Servizi pubblici locali

1. I Servizi pubblici esercitabili dal Comune, da distinguersi in Servizi di rilevanza economica e privi di rilevanza economica, sono gestiti secondo le norme di Legge.
2. Il Consiglio comunale approva il piano generale dei Servizi pubblici. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei Servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli Servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.
3. Il piano dei Servizi costituisce un allegato della Relazione previsionale e programmatica.
4. L'organizzazione di un nuovo Servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento alla dimensione territoriale e agli altri Servizi gestiti dal Comune.
5. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e Consorzio, anche previo accordo di programma.
6. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione, le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
7. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei Servizi, dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
8. Il Comune riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

Articolo 52 Servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Il Comune esercita le facoltà previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di Servizi pubblici a rilevanza economica, perseguendo un equilibrio sostanziale tra la valorizzazione della libera concorrenza imprenditoriale e il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività.



2. L'erogazione del servizio può essere affidata dal Comune di Monfalcone, anche in forma associata con altri enti locali a:
 - a) società di capitali individuale mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica;
 - b) società a capitale misto pubblico/privato nelle quali il socio privato sia stato scelto con gara;
 - c) società a capitale interamente pubblico sulle quali il Comune di Monfalcone eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che realizzino la parte più importante della propria attività con il Comune di Monfalcone e con gli enti pubblici che la controllano.
3. La proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali può essere conferita a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. La gestione delle reti, nel caso in cui le discipline di settore ne prevedano la separazione dall'erogazione del servizio, può essere affidata, oltre che ad imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, anche a società di capitali a totale partecipazione pubblica a condizione che il Comune di Monfalcone eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che le Società realizzino la parte più importante della propria attività con il Comune di Monfalcone e con gli enti pubblici che la controllano.
4. Il Comune identifica l'ambito di gestione dei servizi d'interesse generale nella dimensione ottimale; in tal senso opera per ricercare accordi con gli altri Enti locali, con l'obiettivo d'individuare standard di qualità e determinare le modalità di vigilanza e controllo dei soggetti gestori, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

Articolo 53

Aziende speciali ed Istituzioni.

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali e delle Istituzioni saranno disciplinati dal relativo Regolamento che dovrà prevedere le finalità e gli indirizzi, le modalità di approvazione degli atti fondamentali, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e verifica gestionale da parte dei competenti Organi dell'Ente, nonché le modalità di copertura degli eventuali costi sociali.
2. L'Azienda speciale è dotata di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Articolo 54

Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con gli altri Comuni.
2. La convenzione determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la realizzazione dell'accordo tra le parti ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.



Articolo 55 **Consorzi**

1. Per la gestione associata di uno o più Servizi, il Comune può costituire con gli altri Comuni o insieme con la Provincia un Consorzio secondo le norme per le Aziende speciali previste dalla Legge e dal presente Statuto.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla Legge e dallo Statuto consortile.

CAPO III **DISPOSIZIONI GENERALI** **RELATIVE AGLI ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E** **SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE**

Articolo 56 **Finalità**

1. Le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento di Enti, Aziende, Istituzioni e Società a partecipazione comunale, devono essere conformi ed in armonia con le funzioni esercitate dal Comune che potrà comunque fissare indirizzi di massima secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Articolo 57 **Nomina e revoca dei rappresentanti del Comune**

1. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al presente capo, si applicano le normative in vigore.
2. I rappresentanti del Comune negli Enti debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una documentata competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso Aziende pubbliche o private, per Uffici pubblici ricoperti.

Articolo 58 **Indirizzo e controllo**

1. Il Consiglio comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta al Sindaco la vigilanza sulla gestione degli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.



TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE E
TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 59
Istituti di partecipazione

1. La partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione degli indirizzi, alle scelte ed in generale alla gestione del Comune è garantita attraverso l'attività degli Istituti promossi dall'Amministrazione comunale nel rispetto delle norme di Legge e sulla base di un apposito Regolamento.
2. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. A tal fine il Comune riconosce, valorizza e sostiene la presenza e l'attività dei cittadini e delle libere forme associative, anche su base di quartiere, con particolare riguardo alle Organizzazioni del volontariato sociale e del terzo settore operante in regime "no profit", anche attraverso l'accesso ai dati in proprio possesso e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione e di partecipazione.
4. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce inoltre, per le libere forme associative:
 - a) le forme del riconoscimento
 - b) le modalità della valorizzazione e la disciplina del sostegno mediante l'istituzione dell'Albo dell'associazionismo, suddiviso in sezioni che ne evidenziano le finalità
 - c) la definizione dei diritti minimi assicurati
 - d) la definizione degli oggettivi parametri necessari ad attivare il discrezionale sostegno finanziario nei diversi settori di attività
 - e) l'individuazione di criteri oggettivi di selezione per l'assunzione in gestione di Servizi comunali di rilevanza sociale, culturale e sportiva.
5. Il Comune realizza forme di collegamento, confronto e collaborazione, disciplinandole nel Regolamento di cui al comma uno, fra le Commissioni consiliari competenti per materia e i corrispondenti settori associativi organizzati nelle Consulte.
6. Ai fini di cui al presente articolo, il Comune promuove la costituzione di strutture partecipative per assicurare il costante monitoraggio dei servizi pubblici locali.
7. Tali strutture, istituite nella forma di Osservatori, possono prevedere la partecipazione oltre che di soggetti istituzionali, anche di soggetti privati rappresentativi di interessi diffusi, in particolare di associazioni di utenti e di consumatori.
8. Per l'istituzione degli Osservatori di cui al comma precedente e la disciplina del loro funzionamento, si rinvia ad apposito regolamento.



CAPO I ACCESSO E PROCEDIMENTO

Articolo 60

Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'accesso.

Articolo 61

Indirizzi regolamentari sull'accesso agli atti

1. Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei Regolamenti vigenti, di Statuti, anche di eventuali Aziende partecipate dal Comune, saranno a libera disposizione dei cittadini.
2. Il Comune garantisce adeguata pubblicazione dell'elenco di professionisti e/o studi professionali che collaborano con l'Amministrazione.

Articolo 62

Procedimento amministrativo

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da Legge o da Regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, con le procedure, le forme, le indicazioni previste dalla Legge e dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
2. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in Associazioni o Comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
3. Ai sensi delle norme vigenti e con le procedure stabilite dal Regolamento comunale, sono garantite a tutti gli aventi diritto:
 - a) la visione degli atti del procedimento;
 - b) la presentazione di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 63

Obbligo di motivazione degli atti

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.



2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

Articolo 64

Statuto dei diritti del contribuente – Diritto d'interpello e garante del contribuente

1. I Regolamenti comunali relativi all'applicazione e all'attività di controllo, accertamento, liquidazione e rimborso delle entrate tributarie sono adeguati ai principi previsti dalle norme in materia di Statuto dei diritti del contribuente ed eventuali sue modifiche e integrazioni, recante disposizione in materia di "Statuto dei diritti del contribuente".
2. Il Comune assicurerà piena informazione, conoscenza, chiarezza e trasparenza nei rapporti con il contribuente, garantendo una maggiore semplificazione degli adempimenti tributari richiesti.
3. Verrà disciplinata con apposito e specifico Regolamento comunale l'istituzione del garante del contribuente e il diritto d'interpello, come previsto dalla vigente normativa.

CAPO II CONSULTAZIONI

Articolo 65 Consultazione

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione è volta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un Servizio o bene pubblico.
3. La consultazione dei cittadini relativa all'Amministrazione del Comune è assicurata dai seguenti Istituti:
 - a) Consulte settoriali permanenti in seduta pubblica
 - b) Forum di consultazione
 - c) Organismi di partecipazione territoriale su base rionale
 - d) Referendum consultivi
 - e) Proposte di deliberazione di iniziativa popolare (*lett. e) inserita con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015*)

Il Regolamento disciplina e definisce le modalità di attuazione delle forme di consultazione.

Articolo 66 Poteri delle Consulte comunali

1. Le Consulte, nelle materie di competenza:
 - a) esprimono pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
 - b) esprimono proposte agli Organi comunali per l'adozione di atti;
 - c) esprimono proposte per la gestione e l'uso di Servizi e beni comunali;
 - d) chiedono che funzionari comunali e/o esperti nelle singole materie trattate vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.



2. Per la loro istituzione e la definizione della loro operatività si rinvia al Regolamento attuativo.
3. Le proposte ed istanze vengono presentate alla Presidenza del Consiglio e al Sindaco; sulle stesse si esprimono il Consiglio comunale o la Giunta, secondo le rispettive competenze.

Articolo 67

Poteri degli organismi di partecipazione territoriale su base rionale

1. Gli organismi di partecipazione territoriale su base rionale:
 - a) esprimono pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
 - b) esprimono proposte agli Organi comunali per l'adozione di atti;
 - c) esprimono proposte per la gestione e l'uso di Servizi e beni comunali;
 - d) chiedono che funzionari comunali e/o esperti nelle singole materie trattate vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.
 - e) esprimono priorità relativamente agli interventi pertinenti al territorio;
 - f) organizzano attività di animazione socio-culturale.
2. Per la loro istituzione e la definizione della loro operatività si rinvia al Regolamento attuativo.
3. Le proposte ed istanze vengono presentate alla Presidenza del Consiglio e al Sindaco; sulle stesse si esprimono il Consiglio comunale o la Giunta, secondo le rispettive competenze..

Articolo 68

Forum di consultazione

1. La consultazione mediante Forum si svolge nei tempi e luoghi stabiliti dalla Giunta comunale.
2. La consultazione è obbligatoria qualora sia richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri comunali o da almeno 200 cittadini.
3. Dovrà comunque essere assicurato che:
 - a) la conoscenza dell'indizione delle consultazioni sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;
 - b) i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;
 - c) l'argomento della consultazione sia descritto in modo chiaro ed intelligibile;
 - d) le risposte dei consultati siano quantitativamente verificabili.



Articolo 69

Conseguenze della consultazione

1. L'Organo che deve emanare l'atto, cui è correlata la consultazione, ha l'obbligo di considerare la volontà espressa con la stessa, ai fini della motivazione dell'atto stesso.

CAPO III

REFERENDUM

Articolo 70

Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza locale.
4. E' obbligatorio lo svolgimento del referendum prima di procedere alla costituzione di una unione di Comuni o di fusione con altro Comune.

Articolo 71

Richiesta di referendum

1. Il referendum può essere richiesto da un numero di 1/3 dei Consiglieri comunali assegnati al Comune oppure da millecinquecento (1.500) elettori, con le stesse modalità previste per i referendum nazionali sulle autenticazioni delle sottoscrizioni.
2. La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.
3. Viene rivolta al Sindaco, che indice il referendum, da tenersi entro 3 mesi dall'ammissione, determinando la data e le altre modalità di svolgimento.

Articolo 72

Ammissione della richiesta

1. La ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una Commissione per i Referendum composta, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di partecipazione popolare e trasparenza dell'azione amministrativa, in modo da garantirne la preparazione giuridico - amministrativa e l'imparzialità. *(comma modificato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)*



2. Il quesito dovrà comunque essere formulato in modo che le risposte possibili siano "Si" oppure "No".
3. Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare, è in facoltà del comitato promotore di procedere alla richiesta alla Commissione di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tale scopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

Articolo 73

Indirizzi regolamentari sul referendum

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene disciplinato dal Regolamento degli Istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.
2. La consultazione, alla quale viene data adeguata pubblicizzazione, si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 12 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.
3. I certificati elettorali sono recapitati al domicilio dell'elettore. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.
4. La normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di Leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.
5. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
6. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti al voto obbliga il Consiglio comunale alla discussione dello stesso nella prima seduta successiva alla consultazione, da effettuarsi non oltre i successivi quindici giorni.

Articolo 74

Materie non referendabili

1. Non possono essere sottoposte a referendum le seguenti materie:
 - a) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) provvedimenti inerenti il personale comunale;
 - c) il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - d) lo Statuto comunale;
 - e) provvedimenti inerenti imposte, tasse, rette e tariffe;
 - f) provvedimenti riguardanti il bilancio;
 - g) provvedimenti adottabili in via d'urgenza;
 - h) quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.



CAPO IV ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Articolo 75 Ammissibilità

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.
2. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare tempestivamente le istanze, le petizioni e le proposte e di dare risposta agli interessati entro trenta giorni dalla loro presentazione.
3. Con il termine "istanza" si intende: domanda rivolta al Comune, diretta a promuovere un intervento per la migliore tutela di interessi collettivi.
4. Con il termine "petizione" si intende: manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia.
5. Con il termine "proposta" si intende: prospettazione di soluzioni, di interpretazioni, di indirizzi nell'attività politico amministrativa.

Articolo 76 Modalità di presentazione ed esame

1. Istanze, petizioni e proposte sono rivolte per materia al Sindaco e al Presidente del Consiglio, ciascuno secondo le rispettive competenze, e contengono, in modo chiaro e intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.
2. L'Ufficio protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, della petizione o della proposta previa apposizione del timbro di arrivo.
3. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio le esaminano tempestivamente e fanno conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di eventuale ritardo di esame.

CAPO IV - bis

(capo inserito con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 76-bis Proposte di Deliberazione di Iniziativa Popolare

1. La partecipazione popolare può essere attuata attraverso la presentazione al Consiglio Comunale di proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno duecento cittadini, ovvero cinquecento qualora la stessa riguardi modifiche dello Statuto.



2. Le procedure di presentazione delle proposte e le modalità di verifica dell'ammissibilità delle stesse, nonché le modalità ed i termini con cui le stesse sono discusse e votate in Consiglio Comunale, sono disciplinate da apposito Regolamento.

CAPO V

(capo abrogato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)

DIFENSORE CIVICO

Articolo 77

Difensore Civico - Nomina - Durata in carica

Articolo 78

Attribuzioni del Difensore Civico

Articolo 79

Revoca – Decadenza e dispensa d'Ufficio

Articolo 80

Oneri operativi – Indennità



TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 81 Ordinamento contabile, attività finanziaria e risorse

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa in materia e nei limiti da essa previsti dal Regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite e di potestà impositiva autonoma in campo di imposte, tasse e tariffe.
3. Il Comune determina per i propri Servizi tariffe e corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato, ma che tendano ad un'effettiva e consapevole compartecipazione alle spese.

Articolo 82 Bilancio, programmazione finanziaria e rendicontazione

1. Il Consiglio comunale delibera ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale e degli allegati previsti per Legge.
2. Il Consiglio comunale delibera il rendiconto di gestione e la relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Consiglio comunale provvede alla verifica dell'attuazione del programma contestualmente all'accertamento degli equilibri generali di bilancio, adottando, se necessario, le misure idonee a ripristinare il pareggio finanziario.
4. I precedenti documenti contabili sono approvati nei tempi e con le modalità previste dall'ordinamento finanziario e contabile e dalle eventuali norme integrative o modificative in materia.
5. Gli Enti, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale e alla Conferenza di programmazione consiliare il bilancio ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto dell'Ente. Estratto del bilancio/conto consuntivo è allegato al bilancio di previsione del Comune.

Articolo 83 Il patrimonio

1. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni, anche demaniali e dei rapporti giuridici, attivi e passivi di propria pertinenza, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale è determinata la consistenza netta del patrimonio stesso.



2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere concessi in locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale

Articolo 84

Revisione economico – finanziaria

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'Organo di collaborazione e consulenza contabile e finanziaria del Consiglio comunale e ad esso risponde, sia certificando la regolarità dell'operato dell'Amministrazione comunale, sia formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. Il Consiglio comunale elegge con voto limitato a due componenti un Collegio dei Revisori composto da tre componenti.

I componenti sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.

E' eletto Presidente il candidato iscritto al registro dei Revisori contabili che avrà raggiunto il maggior numero di voti, a parità di voti viene eletto il più anziano di età. Gli altri due componenti sono eletti fra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'Albo dei ragionieri che nell'ambito della categoria di appartenenza hanno raggiunto il maggior numero di voti (a parità di voti prevale l'anzianità di età).

Per tutti gli altri aspetti relativi alla materia si fa rinvio all'ordinamento finanziario e contabile ed alle eventuali norme integrative e modificative in materia.

3. Ad essi si applicano le norme di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.
4. La revoca o la decadenza dall'Ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale, dopo che il Sindaco abbia formalmente contestato gli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 15 giorni per fare pervenire le proprie giustificazioni.
5. In caso di sostituzione di un Revisore il Consiglio procede alla surroga con il primo dei non eletti, rispetto la categoria di appartenenza. Qualora non ci siano primi non eletti, il Consiglio comunale elegge il nuovo componente, rispetto la categoria di appartenenza. Il nuovo nominato resta in carica fino alla conclusione del mandato del Collegio.
6. La durata in carica dei componenti il Collegio dei Revisori è triennale e, salvo inadempienza rilevata, sono rieleggibili per una sola volta.
7. L'indennità di spettanza dei componenti del Collegio è determinata dal Consiglio comunale nei limiti della normativa vigente.



Articolo 85

Svolgimento delle funzioni

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla Legge in piena autonomia, rispondendo della veridicità di quanto certificato ed adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, il Collegio è tenuto a riferire entro cinque giorni al Consiglio comunale.
2. I Revisori, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi Uffici. Possono anche avvalersi dell'indagine a campione quale strumento di verifica.
3. In sede di esame del rendiconto di gestione, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di Legge e presenza alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri Revisori in carica.
4. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione e pertanto presenziare in tali sedi alle relative riunioni.

Articolo 86

Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri

1. Ogni Consigliere può denunciare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alla gestione dell'Ente ritenuti censurabili, che ne terrà conto e riferirà nella prima seduta utile del Consiglio.
2. Quando la denuncia provenga da 1/4 dei Consiglieri, il Collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire entro cinque giorni al Consiglio.

Articolo 87

Controllo di gestione

1. Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e di garantire livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi e più in generale dell'intera attività dell'Ente.
2. Le modalità organizzative e le metodologie e tecniche utilizzate sono disciplinate dal Regolamento di contabilità.



TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 88
Modifiche dello Statuto

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità stabilite dalla Legge.
2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.
3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 89
(articolo modificato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)
Entrata in vigore

1. Lo Statuto e le eventuali modificazioni, con le dovute forme di pubblicazione, entrano in vigore secondo la vigente legislazione regionale o nazionale in materia..